

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVII LEGISLATURA

---

**Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica (361-B)**

## EMENDAMENTI

### Art. 2.

#### 2.1

BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci che ha la federazione.».*

---

#### 2.2

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, capoverso «comma 2», quinto periodo, sopprimere le parole: «, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore.».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.100**

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 361-B,

premesso che:

al fine di garantire effettivamente il principio della massima rappresentatività e la più ampia partecipazione diretta ai lavori delle assemblee nazionali di 1° grado, è necessario limitare al massimo le deleghe che possono essere rilasciate ai presidenti di associazioni e società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa Regione o alla medesima Lega o settore, in caso di impedimento dei presidenti medesimi, ai dirigenti in carica che li sostituiscono,

impegna il Governo:

a promuovere incontri con il CONI, le federazioni sportive e le discipline sportive associate finalizzati ad una modifica dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate – principio 6, punto 6.4, comma 1, (approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014) per quanto attiene al numero delle deleghe che possono essere rilasciate.

---

### **G2.101**

BLUNDO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 361-B, recante modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica,

premessi che:

nei passaggi che hanno contraddistinto il suo *iter*, il disegno di legge in esame è stato da ultimo modificato in più articoli dalla Camera dei deputati;

in particolare l'articolo 2 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in base al quale gli statuti federali prevedono l'elezione del presidente e dei membri degli organi diretti vi, che restano in carica quattro anni e possono svolgere tre mandati;

viene stabilito, altresì, che con un provvedimento ad hoc del CONI saranno definiti i principi generali per il voto per delega, per un massimo di cinque deleghe, anche se le singole federazioni ne possono stabilire in misura inferiore;

considerato che:

sembra opportuno, oltretutto ragionevole, anche in conformità con quanto previsto dal disegno di legge in oggetto, garantire massima trasparenza e pubblicità circa i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel primo provvedimento utile, di assumere opportune iniziative volte a prevedere:

a) parametri più stringenti per l'esercizio del diritto di voto per delega, come il vincolare la riduzione del numero delle deleghe in percentuale alla quantità dei soci iscritti alle singole federazioni;

b) drastica riduzione, in tutte le votazioni, sia di persona sia per delega, del numero di preferenze che è possibile esprimere, contenendole in un limite massimo di tre;

c) che non siano eleggibili alla carica di presidente coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione e che, altresì, non possano ricoprire il medesimo ruolo coloro che a qualsiasi titolo partecipino, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3.

#### 3.1

GOTOR

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.2

GOTOR

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

---

#### 3.3

BLUNDO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. La carica di presidente é incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti presidente coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di presidente coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche"».

---

## Art. 4.

### 4.1

GOTOR

*Al comma 1, capoverso «comma 2», primo periodo, sostituire le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», con le seguenti: «nel rispetto del principio di equilibrio di genere, in virtù del quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al quaranta per cento».*

---

### 4.2

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini» inserire le seguenti: «e dell'equilibrio di genere, disponendo che nessuno dei due sessi sia rappresentato al di sotto del 40 per cento».*

---

### 4.3

BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di tre preferenze tra i candidati».*

---

### 4.4

BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «comma 2», dopo le parole: «promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini», inserire le seguenti: «, con la possibilità di esprimere non più di due preferenze tra i candidati».*

---

#### 4.5

BLUNDO

*Al comma 1, capoverso «comma 3», dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «, in percentuale alla quantità dei soci delle federazioni e dei singoli enti.».*

---

### Art. 6.

#### 6.1

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Sopprimere il comma 4.*

---

#### 6.3

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 2 della presente legge» con le seguenti: «nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

#### 6.4

GOTOR

*Al comma 4, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».*

---

**6.5**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «2 della presente legge» inserire la seguente: «non» e sostituire le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «alcun ulteriore mandato».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**6.6**

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 4, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».*

*Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.*

---

**6.7**

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 4, dopo le parole: «un ulteriore mandato», aggiungere in fine le seguenti parole: «, a meno che essi non abbiano già completato il quadriennio olimpico del loro primo mandato».*

---

**6.8**

GOTOR

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».*

---

**6.9**

BLUNDO

*Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «I presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle federazioni spor-*

tive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, decadono se, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica ovvero risultino superati i nuovi limiti previsti per i mandati».

---

## **6.10**

BLUNDO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. La carica di Presidente di federazione è incompatibile con altre cariche in seno al CONI, alla CONI Servizi S.p.A., alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate. Non possono essere eletti Presidente di federazione coloro che abbiano riportato condanne anche in primo grado per delitti contro la pubblica amministrazione. Non possono ricoprire il ruolo di Presidente di federazione coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali. Le funzioni e le prerogative previste dagli statuti per la carica di Presidente non possono in alcun modo essere delegate ad altre cariche onorifiche».

---

## **6.12**

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: «e che hanno già raggiunto» sino a: «dall'articolo 4 della presente legge» con le seguenti: «compreso il CONI, nel rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 1 della presente legge», e le parole: «un ulteriore mandato» con le seguenti: «unicamente due ulteriori mandati oltre a quello attuale».*

*Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

## **6.13**

GOTOR

*Al comma 7, primo periodo, sostituire dalle parole: «raggiunto il limite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «raggiunto il limite dei due mandati non possono svolgere un ulteriore mandato».*

---

**6.14**

CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 7, sostituire le parole: «possono svolgere», con le seguenti: «non possono svolgere».*

*Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.*

---

**6.15**

GOTOR

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «al 55 per cento», con le seguenti: «ai due terzi».*

---





